

PARERE 15 APRILE 2025
175/2025/I/EFR

PARERE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CERTIFICATI BIANCHI E LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI NAZIONALI DI RISPARMIO ENERGETICO DA PERSEGUIRE PER GLI ANNI DAL 2025 AL 2030

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1336^a riunione del 15 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la direttiva 2018/2002/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/1999);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/2000);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/2008);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 (di seguito: decreto legislativo 73/2020);
- i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017 o decreto vigente);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021);
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
- il parere dell'Autorità 15 aprile 2021, 153/2021/I/efr (di seguito: parere 153/2021/I/efr);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: TIPPI);
- la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 25 marzo 2025, prot. Autorità 20909 (di seguito: comunicazione del 25 marzo 2025), con cui è stato trasmesso all'Autorità lo schema di decreto recante “*Schema di Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modifiche e integrazioni*” (di seguito: schema di decreto) per l'acquisizione di formale parere.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 79/1999 e il decreto legislativo 164/2000 hanno stabilito come le imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale perseguono il risparmio energetico secondo obiettivi quantitativi nazionali determinati con decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dell'Ambiente;
- con il decreto legislativo 115/2008, in particolare all'articolo 7, è stata demandata al Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la disciplina degli obblighi per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui al punto precedente attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, ponendo a carico delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale la copertura dei costi per la realizzazione dei progetti;

- il meccanismo dei certificati bianchi (di seguito anche: titoli di efficienza energetica, titoli o TEE) prevede obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestino l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici mediante l'effettuazione di interventi di efficientamento;
- il decreto legislativo 2012/2014, come modificato dal decreto legislativo 73/2020, ha stabilito il principio secondo cui l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il PNIEC;
- tralasciando per brevità gli anni di prima attuazione:
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha previsto che con successivi decreti del Ministro competente:
 - fossero determinati gli obiettivi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016;
 - *“sentita l’Autorità” [...], si provvedesse “all’adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, delle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi”;*
 - con il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas naturale per gli anni d'obbligo dal 2017 al 2020 e approvate le nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;
 - con il decreto ministeriale 21 maggio 2021, che ha anche modificato alcuni aspetti procedurali e gestionali del precitato decreto, sono stati variati gli obiettivi nazionali di risparmio energetico per l'anno d'obbligo 2020 e sono stati determinati quelli per gli anni dal 2021 al 2024;
- per quanto riguarda l'operatività del meccanismo, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, per effetto delle modifiche successivamente intervenute e con riferimento alle materie di competenza dell'Autorità, che:
 - sia facoltà del Ministro della Transizione ecologica (oggi: Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica che, nel frattempo, ne ha assunto le competenze) aggiornare gli obiettivi di risparmio energetico già definiti, qualora accerti che non siano coerenti con l'ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione, al fine di stabilizzare il mercato evitando eccessive discrepanze tra la domanda e l'offerta;
 - siano soggetti agli obblighi di risparmio energetico, anche per ciascun anno d'obbligo successivo al 2016, i distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre del secondo anno antecedente a ciascun anno d'obbligo (articolo 3, comma 1);
 - ogni distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi debba adempiere a essi *pro quota*, secondo il rapporto tra la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita da ciascuno di essi ai clienti finali connessi alle proprie

- reti e la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette a tali obblighi, entrambe conteggiate nel secondo anno solare antecedente a ciascun anno d'obbligo (articolo 4, commi 7 e 8);
- l'Autorità annualmente determini, ai sensi dei precedenti alinea, la quota degli obblighi in capo a ciascun distributore (articolo 4, commi 7, 8 e 9);
 - in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
 - il valore di cessione dei certificati bianchi *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE “virtuali”) da parte del GSE – corrispondente *“alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo”* – non debba essere superiore a 15 euro *“né essere inferiore a 10 euro”*;
 - sia ridefinita la quantità di TEE “virtuali” che il GSE può emettere a favore di ciascun distributore. Tale quantità è *“pari alla somma del 60% dell’obbligo [...] per l’anno d’obbligo corrente e delle quote d’obbligo residue in scadenza in via definitiva nell’anno d’obbligo corrente”* e può essere richiesta *“a condizione che [ciascuna impresa] già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo”*;
 - i TEE “virtuali” non abbiano *“diritto alla copertura degli oneri”* e che, *“per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”*;
 - i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” possano *“riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*. Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto *“è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”*; inoltre il riscatto *“è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo”* definito dal medesimo decreto (in particolare: entro la scadenza dell’anno d’obbligo 2024) e *“non è possibile nello stesso anno in cui i”* TEE “virtuali” sono stati emessi;
 - *“la restituzione delle risorse oggetto del riscatto”* di cui sopra sia *“effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]”. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui”* TEE “virtuali” riscattati;
 - la determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2) sia effettuata *“in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento”*. Il decreto prevede inoltre che *“tale valore massimo è definito ed*

- aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualità” che l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l’emissione non sia coerente con gli obblighi, “in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema”;
- i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura “sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale” (articolo 11) e, in particolare, a valere su:
 - il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all’articolo 18 del TIPPI, nel caso di imprese distributrici operanti nel settore dell’energia elettrica;
 - il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di imprese di distribuzione operanti nel settore del gas naturale;
 - in merito alla determinazione del contributo tariffario da corrispondere ai distributori adempienti ai propri obblighi, l’Autorità, in attuazione di quanto previsto dalla normativa, ha tra l’altro disposto, da ultimo con la deliberazione 270/2020/R/efr, che, con riferimento al periodo compreso tra l’inizio e il termine di ciascun anno d’obbligo (t):
 - il contributo tariffario $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$ sia pari al minimo tra 250 €/TEE e la differenza tra 250 €/TEE e il 90% della differenza tra il medesimo valore di 250 €/TEE e il prezzo medio di scambio dei TEE $P_{SCAMBI}(t)$ (articolo 4, comma 1). Quest’ultimo termine $P_{SCAMBI}(t)$, a sua volta, tiene conto de:
 - la media $P_{MERCATO}(t)$ dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione, ponderati per le rispettive quantità;
 - la media $P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$ dei prezzi rilevanti mensili degli scambi bilaterali di TEE (cioè afferenti agli scambi i cui prezzi medi mensili non si discostano più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo non sono superiori a 260 €/TEE), ponderati per le rispettive quantità;
 - la ponderazione dei prezzi di cui sopra rispettivamente rispetto alla quantità di TEE scambiati sul mercato $Q_{MERCATO}(t)$ e alla quantità di TEE oggetto di scambi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE $Q_{BLT}(t)$;
 - il *cap* al contributo tariffario erogato - come calcolato ai sensi del precedente alinea - sia pari a 250 €/TEE;
 - nel caso il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ sia maggiore del *cap* sopra indicato, sia anche previsto un corrispettivo addizionale unitario $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$ (articolo 4, commi 2 e 3):
 - pari al minimo tra 10 €/TEE e il prodotto tra i) lo scostamento tra il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ e il *cap* al contributo e ii) la differenza percentuale tra l’obiettivo totale aggiornato per l’anno d’obbligo $Q_{OBIETTIVO}(t)$ e la quantità di TEE nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell’anno d’obbligo $Q_{TEE\ DISPONIBILI}(t)$ (complessivamente presenti sui conti proprietà e

comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto), rispetto allo stesso obiettivo totale;

- corrisposto solo nel caso risulti positivo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di acquisire il parere previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dal decreto legislativo 102/2014, con la comunicazione del 25 marzo 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha inviato all’Autorità lo schema di decreto recante:
 - la determinazione degli obiettivi e degli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030 da conseguire attraverso il meccanismo dei TEE;
 - la ridefinizione della disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei TEE e l’introduzione di *“modalità alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui”* all’alinea precedente, al fine di semplificare l’accesso al meccanismo stesso e incrementare la quantità di TEE disponibili;
- più in dettaglio, come si evince anche dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prevede, tra l’altro e con riferimento alle materie di competenza dell’Autorità:
 - la definizione degli obiettivi in termini di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei TEE per il periodo 2025-2030, tenendo conto di quanto previsto dal PNIEC e in considerazione della stima dei volumi dei TEE di cui si prevede l’emissione nello stesso periodo e degli obblighi in capo ai distributori; questi ultimi variano annualmente tra 0,8556 e 1,7918 milioni di TEE in capo ai distributori di energia elettrica e tra 0,5244 e 1,0982 milioni di TEE in capo ai distributori di gas naturale (articolo 4, commi 4 e 5);
 - che *“entro il 31 gennaio di ogni anno ARERA comunica al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica [...] e al GSE la quota parte degli obblighi, a carico di ciascun soggetto obbligato, determinata”* proporzionalmente al rapporto tra la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete e la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita sull’intero territorio nazionale dai soggetti obbligati (articolo 4, commi 6, 7 e 8);
 - una specificazione ulteriore rispetto a quanto già previsto dal decreto vigente in merito al trasferimento degli obblighi di risparmio energetico tra soggetti obbligati nei casi di subentro nell’attività di distribuzione (articolo 3, commi 2 e 3);
 - in merito agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, la conferma:
 - che debba essere adempiuto il 60% del proprio obbligo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello d’obbligo purché la quota residua sia compensata nei due anni successivi (articolo 4, comma 9);

- che i distributori possano altresì trasmettere entro il 30 novembre i TEE posseduti da utilizzare per adempiere al proprio obbligo (per la c.d. sessione di acconto);
- delle verifiche annuali da parte del GSE dell'adempimento e della potestà sanzionatoria in capo all'Autorità;
- in merito alla copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi, la conferma di quanto previsto dal decreto vigente ovvero che ciò avvenga secondo modalità definite dall'Autorità, *“in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei”* TEE *“sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, definendo un valore massimo di riconoscimento”* e che *“tale valore massimo è aggiornato anche tenendo conto dell'eventualità”* di aggiornamento da parte del Ministro competente *“in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema”* (articolo 12);
- la revisione della disciplina dei TEE “virtuali”, anche finalizzata al loro progressivo superamento (articolo 13). In particolare si prevede:
 - la definizione del valore unitario pari a 10 €/TEE, anziché l'attuale valore compreso tra 10 e 15 €/TEE in funzione della differenza (anno per anno) tra il contributo tariffario e il valore di riferimento di 260 €/TEE;
 - l'aumento - rispetto a quanto previsto dal decreto vigente per gli anni d'obbligo fino al 2024 - della percentuale di TEE rispetto al proprio obbligo che ciascun distributore deve possedere al fine di poter richiedere TEE “virtuali”. In particolare, tale percentuale è prevista crescere dal valore vigente (pari al 20% dell'obbligo minimo annuale in capo a ciascun distributore) al 40% per l'anno d'obbligo 2025 fino al valore del 80% per l'anno d'obbligo 2029. Con tale previsione si intende, da un lato, mantenere la funzione calmierante del prezzo dei TEE derivante dalla flessibilità nell'ottemperare agli obblighi facendo ricorso ai TEE “virtuali” e, dall'altro lato, rispondere alla criticità legata al fatto che ai TEE “virtuali” non corrispondono interventi di efficientamento del sistema energetico nazionale;
- la previsione di introduzione, già peraltro presente nel decreto vigente, di *“un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA”* (articolo 17). Tale sistema prevede, in sommi capi, che:
 - le aste siano gestite dal GSE, abbiano a oggetto il valore economico del TEP risparmiato adottando il criterio del *pay as bid* e possano riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali;
 - l'incentivo riconosciuto sia pari al *“prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti in ambiti di intervento o settori economici”*;
 - il valore economico posto a base d'asta tenga *“conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato organizzato, e delle specificità della tecnologia o della tipologia*

- progettuale considerate, nonché delle esternalità ambientali positive generate”;*
- *vi sia “un intervallo temporale tra il momento di svolgimento dell’asta e l’avvio degli obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi stimati per la realizzazione degli interventi”;*
 - *la riproposizione della previsione che, entro il 31 dicembre 2030, siano determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2030 e che, nel caso ciò non avvenga o non siano espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo il GSE ritiri i TEE “generati dai progetti in corso, riconoscendo un valore medio registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel periodo 2025-2030, ridotto del 10%”. Al riguardo, l’Autorità “definisce le modalità con le quali la CSEA riconosce al GSE i costi sostenuti [...] posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica” (articolo 21, commi 2, 3 e 4).*

RITENUTO:

- *che gli interventi apportati contribuiscano ad aumentare la concorrenzialità del mercato dei TEE, la fruibilità del meccanismo e un ulteriore stimolo all’avanzamento dell’efficienza del sistema energetico nazionale, con un’opportuna gradualità nel superamento dei TEE “virtuali” finalizzata a evitare tensioni sul prezzo dei TEE;*
- *opportuno, ai fini dell’espressione del parere allo schema di decreto, non entrare nel merito delle scelte relative alla definizione quantitativa degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei TEE, essendo scelte di competenza della politica energetica; peraltro, tali scelte sono coerenti con le previsioni del PNIEC;*
- *opportuno esprimere, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, il parere in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con la comunicazione del 25 marzo 2025 nei termini di cui di seguito:*
 - *per quanto riguarda le disposizioni in merito alla ripartizione, da parte dell’Autorità, degli obblighi di risparmio energetico in capo a ciascun distributore, il termine “entro il 31 gennaio di ogni anno” di cui all’articolo 4, comma 8, dello schema trasmesso debba essere sostituito con “entro il 31 ottobre di ogni anno”. Infatti, i dati necessari per effettuare tale ripartizione (cioè la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita da ciascun distributore nel secondo anno solare antecedente a ciascun anno d’obbligo), raccolti dall’Autorità nell’ambito dell’Indagine annuale sui settori regolati, condotta ai sensi della legge 481/1995, possono essere oggetto di rettifiche e, tipicamente, vengono consolidati nel corso del secondo anno successivo. La nuova scadenza proposta (31 ottobre di ogni anno) è comunque coerente con la c.d. sessione di acconto che termina il 30 novembre di ciascun anno d’obbligo in corso. Peraltro, benché la data del 31*

- gennaio di ciascun anno fosse già prevista nei precedenti decreti, la ripartizione degli obblighi di risparmio energetico in capo a ciascun distributore è sempre stata effettuata successivamente nel corso dell'anno, per le motivazioni sopra riportate;
- per quanto riguarda il prospettato sistema a base d'asta di cui all'articolo 17 dello schema trasmesso, la previsione al comma 3 che *“il valore economico posto a base d'asta”* tenga anche *“conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato organizzato”* debba essere espunta, limitandosi a prevedere che il valore economico a base d'asta tenga conto *“delle specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, nonché delle esternalità ambientali positive generate”*. Infatti, come già evidenziato dall'Autorità nel parere 153/2021/I/efr (sebbene quest'ultimo sia stato rilasciato in un periodo caratterizzato da alta volatilità dei prezzi dei TEE, a differenza della situazione attuale in cui tali prezzi sono piuttosto stabili) è preferibile che il valore economico posto a base d'asta tenga conto solo marginalmente (o, meglio, non tenga conto per nulla) del valore del prezzo di mercato dei TEE o del contributo tariffario ma venga scelto unicamente in funzione dei costi della tipologia di interventi per cui viene organizzata la procedura, come avviene nel caso delle procedure concorsuali per le fonti rinnovabili, riducendo il rischio in capo agli investitori, anche tenendo conto che il valore risultante dalla procedura concorsuale è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d'asta

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, il parere, nei termini di cui in motivazione, in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con la comunicazione del 25 marzo 2025;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini